

N. [redacted] R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA  
*sezione I civile*

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Ernesto D'Amico		Presidente
dr. Raffaella Marzocca		giudice
dr. Luigi Edoardo Fiorani	rel./est.	giudice

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970, con ricorso depositato in data 24 ottobre 2019, iscritto al n.r.g. [redacted] promossa da:

[redacted] (C.F. [redacted]) con l'avv. PRADELLA  
FEDERICO e [redacted] (C.F. [redacted]), con l'avv. TURCI DINDO  
DANIELA

con l'intervento *ex lege* del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della  
Repubblica presso il Tribunale di Verona.

#### CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:

1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:

[redacted], nato a [redacted]  
[redacted], nata a [redacted]

Celebrato il [redacted] e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di [redacted]  
[redacted] al N. [redacted], ordinandosi al competente Ufficiale  
dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D:P:R: 3/11/2000, n. 396

2) Condizioni di cui al verbale, sottoscritto dalle parti in udienza, come segue:

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

VERBALE D'UDIENZA

DIVORZIO CONGIUNTO

Procedimento n. 9042/2019 R.G.

Oggi 04.12.2019 alle ore 11,50 in Verona, davanti al Presidente f.f.

dott. Luigi Edoardo Fiorani, per l'audizione dei coniugi nel

procedimento ex art. 4 legge 898/70, è presente:

la sig.ra **Velmozhna Olena**, la quale a domanda dichiara di essere  
nata a Kiriv il 04.04.1967 e di essere residente in Negrar, Via Osteria  
Vecchia n. 13, int. 2

Stato civile prima dell'attuale matrimonio: nubile

Titolo di studio: diploma

Professione: *leunerera*

La parte dichiara: mi riporto al ricorso e insisto nella domanda di  
divorzio.

E' altresì presente:

il sig. **Guardini Fernando Fulvio**, il quale a domanda dichiara di  
essere nato a Negrar (VR), il 26.06.1959, residente in Negrar (VR), *via Osteria Vecchia 13*

Stato civile prima dell'attuale matrimonio: celibe

Titolo di studio: *licenza media*

Professione: *artigiano*

La parte dichiara: "mi riporto al ricorso e insisto nella domanda di  
divorzio".

Dal matrimonio non sono nati figli.

*Velmozhna Olena*  
*Guardini Fernando Fulvio*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

VERBALE D'UDIENZA

DIVORZIO CONGIUNTO

Procedimento n. [REDACTED] R.G.

Oggi [REDACTED] alle ore [REDACTED] in Verona, davanti al Presidente f.f. dott. Luigi Edoardo Fiorani, per l'audizione dei coniugi nel procedimento ex art. 4 legge 898/70, è presente:

la sig.ra [REDACTED], la quale a domanda dichiara di essere nata a [REDACTED] e di essere residente in [REDACTED]

Stato civile prima dell'attuale matrimonio: nubile

Titolo di studio: diploma

Professione: *collaboratrice*

La parte dichiara: mi riporto al ricorso e insisto nella domanda di divorzio.

E' altresì presente:

il sig. [REDACTED], il quale a domanda dichiara di essere nato a [REDACTED], residente in [REDACTED]

Stato civile prima dell'attuale matrimonio: celibe

Titolo di studio: *licenza media*

Professione: *artigiano*

La parte dichiara: "mi riporto al ricorso e insisto nella domanda di divorzio".

Dal matrimonio non sono nati figli.

- 3) Darsi atto che tutte le questioni sono state definite e che non residua più alcun sospeso tra le parti.
- 4) Spese legali compensate
- 5) I coniugi prestano fin d'ora acquiescenza alla sentenza.

[redacted signature]  
[redacted signature]

L.C.S.

*Il Giudice dispone la trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni, quindi al Collegio per la decisione*

IL GIUDICE

[Handwritten signature]

11 DIC. 2019

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO  
Dott. Bruno Francesco BRUNI

[Handwritten signature]

Le parti interrogate dichiarano: "viviamo ininterrottamente separati, senza che vi sia mai stata riconciliazione da oltre tre anni, e cioè dal [redacted] quando venimmo sentiti dal Presidente del Tribunale in merito alla separazione poi definita con sentenza del Tribunale di Verona in data [redacted]".

Sono presenti gli avv.ti Daniela Turci Dindo e avv. Federico Pradella i quali assistono i coniugi e ne garantiscono l'identità personale.

Il Presidente dà atto di aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e dà altresì atto del consenso dei coniugi allo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:

- 1) voglia il tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori [redacted] e [redacted], celebrato il [redacted], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di [redacted] al numero [redacted] ordinando all'Ufficiale dello stato civile del comune di [redacted] di procedere all'iscrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
- 2) Darsi atto che a definizione del contributo di mantenimento e di ogni questione economica, i coniugi hanno convenuto ex art. 5 L. 898/70 la corresponsione di una somma in un'unica soluzione a favore della signora [redacted], da parte del sig. [redacted], di € 6.000, che viene consegnata a mani della signora [redacted] mediante assegno circolare n. [redacted], [redacted], di cui dà quietanza.

CONCLUSIONI del P.M.: nulla oppone.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015.

Risulta agli atti che dalla coppia non sono nati figli e che, dal momento della separazione (definita con sentenza di questo Tribunale, n. 1296/2019 del 4 giugno 2019), la convivenza non è più ripresa.

I coniugi sono comparsi davanti al Giudice delegato dal Collegio per la loro audizione e hanno insistito per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., il Tribunale ha riservato la decisione.

Ai sensi dell'art. 101 c.p.c., il Tribunale ha invitato le parti a interloquire sulla procedibilità della domanda, posto che: 1) nel ricorso, le parti hanno dichiarato di essere comparse innanzi al Presidente del Tribunale di Verona in sede di separazione giudiziale, la prima volta in data 26 ottobre 2018 e successivamente in data 8 novembre 2018, quando furono autorizzate a vivere separate; 2) il ricorso congiunto per cui è giudizio è stato depositato in data 24 ottobre 2019, e dunque prima del decorso di un anno tanto dalla prima che dalla seconda comparizione delle parti innanzi al Presidente nel giudizio di separazione; 3) l'art. 3, comma 4, della l. 898/1970 stabilisce che, ai fini della proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale; 4) il giudizio di separazione è stato definito con sentenza a conclusioni conformi n. 1296/2019 del 4 giugno 2019 e non con decreto di omologazione.

Con memoria depositata nei termini concessi, le parti hanno affermato che un procedimento contenzioso definito con conclusioni conformi deve ritenersi assimilabile alla procedura di separazione consensuale, con la conseguente applicabilità del termine breve di 6 mesi di separazione per la proponibilità del ricorso per lo scioglimento del matrimonio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta, sussistendo i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.

I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, sicché il Collegio non può che recepire tale intendimento.

Quanto al decorso dei termini di legge si osserva quanto segue.

Com'è noto, l'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, stabilisce che "[...] In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale [...]".

La possibilità che il procedimento di separazione giudiziale si trasformi in un procedimento consensuale, della cui ammissibilità, pure, si è dubitato in passato, trova oggi un espresso aggancio normativo nella richiamata disposizione della l. 898/1970.

Se non si dubita, quindi, della legittimità che la suddetta trasformazione possa perfezionarsi innanzi al Presidente nella prima fase del giudizio di separazione, è per contro discusso se ad analogo conversione del rito possa procedere il giudice istruttore, innanzi al quale, invece, è pacifica e non discussa la possibilità di rassegnare conclusioni conformi, in vista della definizione del giudizio con sentenza (anziché con decreto di omologa), che tali conclusioni recepisca.

Una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto l'ipotesi da ultimo richiamata non assimilabile, ai fini dell'applicazione del richiamato art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/1970, a quella del decreto di omologazione, opinando, quindi, nel senso che, in caso di definizione del giudizio di separazione con sentenza su conclusioni conformi, il termine da computare ai fini dell'instaurazione del divorzio sia quello di dodici mesi e non già quello di sei mesi (così, ad esempio, Trib. Milano, 22 luglio 2015).

Ritiene, tuttavia, il Collegio, in esito all'interlocuzione *ex art.* 101 c.p.c., di non aderire a siffatto indirizzo.

A fronte dell'intendimento dei coniugi di risolvere consensualmente un giudizio di separazione originariamente incardinato come giudiziale, ancorare il diverso decorso dei termini per instaurare il giudizio di divorzio al tipo di atto che abbia definito la separazione (decreto di omologazione o sentenza) costituisce una disparità di trattamento tra situazioni processuali sostanzialmente identiche, sebbene formalmente distinte in relazione alla natura del provvedimento conclusivo del giudizio, che non pare trovare un aggancio univoco nel testo dell'art. 3 della l. 898/1970.

Quest'ultimo, invero, contrappone l'ipotesi della separazione consensuale, anche "trasformata", alla separazione pronunciata in esito a giudizio "contenzioso", senza espresso riferimento alla separazione "giudiziale" di cui all'art. 150, comma 2, c.c., o personale ex artt. 706 ss. c.p.c., che viene evocata solo per l'ipotesi del decorso dei dodici mesi.

Ora, considerato che il lemma "separazione in un giudizio contenzioso" non ha, a differenza di quello "separazione personale", ovvero "giudiziale", un aggancio normativo testuale negli artt. 150, 232 e 234 c.c. e 706 e ss. c.p.c., si ritiene che, con il suo utilizzo, il legislatore del 2015 abbia fatto riferimento, in termini non tecnici, ai casi in cui il giudizio sia connotato da un contrasto tra i coniugi.

Se questa è la premessa da cui si ritiene di poter partire, il "giudizio contenzioso trasformato in consensuale" a cui fa riferimento l'art. 3, n. 2, lett. b) l'898/1970 può essere considerato in termini altrettanto "non tecnici", non già come un rinvio alla fattispecie di cui all'art. 711 c.p.c., ma come sineddoche comprensiva di tutte le ipotesi di separazione definite in esito a un accordo dei coniugi, tanto mediante decreto di omologazione, che di sentenza su conclusioni conformi.

Siffatta proposta interpretativa, oltre a prevenire il rischio della disparità di trattamento sopra profilata, pare maggiormente idonea a soddisfare le esigenze di accelerazione e di ragionevole durata del processo perseguite dalla l. 55/2015, che risulterebbero viceversa frustrate, ove si accedesse a un'interpretazione eccessivamente restrittiva del richiamato art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970.

Né, una volta accreditata la teoria dell'equivalenza, ai fini del decorso del termine semestrale per il divorzio, tra separazione personale trasformata in consensuale e separazione definita con sentenza a conclusioni conformi, si pongono problemi circa l'evenienza che il *terminus a quo* del detto decorso semestrale venga fatto coincidere con l'udienza presidenziale del giudizio originariamente "contenzioso" e non già con l'udienza in cui le parti abbiano in concreto precisato le conclusioni congiunte.

Invero, la giurisprudenza di merito (cfr., per tutte, Trib. Milano, 9 luglio 2015) ha condivisibilmente stabilito che, per l'ipotesi di separazione personale trasformata in consensuale, il termine di sei mesi decorre dall'udienza ex art. 708 c.p.c. e non già da quella ex art. 711 c.p.c., allegando a sostegno di un simile esito numerose e persuasive argomentazioni, di tipo esegetico (*"l'obiettivo enunciato della novella è quello di ridurre i tempi necessari allo scioglimento del vincolo; tale obiettivo sarebbe frustrato dal fare decorrere il termine semestrale dall'udienza di trasformazione del rito che potrebbe avvenire dopo un lungo periodo dall'udienza ex art. 708 c.p.c."*); letterale (argomentando dall'art. 191 c.c.) e logico-



sistematico (*“far decorrere il termine semestrale dall’udienza ex art. 711 c.p.c., in luogo dell’udienza ex art. 708 c.p.c., creerebbe un’inutile disparità di trattamento, peraltro contraria anche ai principi del giusto processo ex art. 101 Cost., tra i coniugi separati in via contenziosa e quelli separati in via consensuale; in molti casi, infatti, i secondi dovrebbero attendere un lasso di tempo maggiore dei primi, nell’ipotesi in cui la separazione si sia trasformata dopo lo scadere del 181° giorno rispetto all’udienza ex art. 708 c.p.c. (i primi avrebbero facoltà, previo ottenimento della pronuncia non definitiva di separazione, di chiedere il divorzio dopo un anno dall’udienza; i secondi dopo almeno un anno e un giorno)”*).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che, anche in punto di decorrenza del termine ex art. 3, n. 2, lett. b), quanto stabilito per l’ipotesi di trasformazione di una separazione giudiziale in consensuale ex art. 711 c.p.c., trovi applicazione per il caso, ritenuto nella presente sede funzionalmente analogo, di definizione della separazione a mezzo di precisazione di conclusioni conformi.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, recependosi le concordi conclusioni delle parti e dichiarandosi equa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 8, l. 898/1970, la corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno divorzile dal marito in favore della moglie.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l’intervento in causa del Pubblico Ministero così decide:

**DICHIARA** lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, alle condizioni di cui al verbale come sopra riportato.

**MANDA** al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all’Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all’art. 69 D.P.R. n. 396 del 03.11.2000.

Così deciso in Verona nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2020.

Il giudice relatore  
Luigi Edoardo Fiorani

Il Presidente  
Ernesto D’Amico